

# FILOSOFIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Studente/ssa ..... Classe ..... Data .....

## Tema 8 - LAVORO E LIBERTÀ

FILOSOFI: Marx, Weber e Marcuse

RIFERIMENTI NORMATIVI: Costituzione italiana Artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Tra **quarta rivoluzione industriale**, effetti della **questione demografica e ambientale** e **crisi economiche**, i presupposti e i valori su cui una parte del mondo ha giustificato il proprio sistema economico richiedono una riflessione. È importante riprendere le fila di un atavico discorso e ricominciare a interrogarsi sul significato che il lavoro deve o può avere per l'essere umano. Questa grande metamorfosi economica e sociale, che nasce dal tentativo di mettere in disparte il **lavoro salariato**, ha messo in discussione il concetto tradizionale di lavoro, recepito come attività produttiva dotata di un particolare valore di **mercato**. Oggi "circolano" nuove tipologie di **lavoro non produttivo** oppure di lavoro senza valore di mercato, e anche per questo motivo sarebbe importante riuscire a definire la natura profonda del lavoro, così da fornire un nuovo significato a questa attività, innanzitutto per la persona e la società e, poi, per l'economia.

### ■ Che cosa avete studiato nel vostro manuale?

➔ Per **KARL MARX** il lavoro umano dovrebbe essere una «manifestazione di libertà» e costituire l'autorealizzazione del soggetto che lo compie. Nei *Manoscritti economico-filosofici* del 1844, Marx specifica, infatti, che, diversamente dall'animale, l'essere umano può produrre:

- secondo un modo intenzionalmente fondato, ovvero universale;
- può produrre anche, e meglio, quando si sente libero dal bisogno fisico;
- può produrre non solo per soddisfare i bisogni della specie cui appartiene, ma per ogni specie vivente;
- è potenzialmente in grado di riprodurre l'intera natura e di porsi liberamente di fronte a ciò che ha prodotto.

Tutte queste caratteristiche costituiscono, a suo avviso, l'**essenza del lavoro**, in quanto oggettivazione universale e non imposta da finalità immediate esteriori dell'essenza umana. Il filosofo tuttavia riscontra che nella realtà storica il lavoro ha sempre avuto, purtroppo, un carattere di costrizione provocato da una forza esterna. In particolare, la divisione del lavoro risulta essere la completa negazione della universalità del lavoro stesso e, in quanto tale, deve essere soppressa. Nell'*Ideologia tedesca*, infatti, l'abolizione della divisione del lavoro è posta come la condizione per l'avvento del comunismo. Tale abolizione, però, non coincide per Marx con un semplice ritorno a modi di vita precapitalistici, ma con un superamento degli aspetti negativi del capitalismo e una concretizzazione dei suoi risultati positivi: pianificando i processi produttivi in modo libero e consapevole i lavoratori uniti in società riusciranno ad abbattere la divisione del lavoro e ogni forma di autorità. Anche l'uomo civilizzato deve combattere con la natura, come il selvaggio, per appagare i propri bisogni; bisogni che aumentano in concomitanza con lo sviluppo della società. Ma gli esseri umani possono rimanere liberi se insieme regolano e controllano il loro rapporto con la natura, rapporto comunque necessario, in modo conveniente alla propria essenza umana. In altri termini, la libertà, secondo Marx, coincide con la messa in disparte dell'idea del lavoro stabilito da una necessità esteriore rispetto al lavoratore, e non con l'eliminazione della produzione e del lavoro in generale.

- ➔ Secondo **MAX WEBER** ciò che rende tipico il capitalismo occidentale moderno è l'**organizzazione razionale del lavoro formalmente libero** e non lo sfruttamento, come invece sosteneva Marx. Weber analizza, infatti, le caratteristiche dell'azione sociale degli individui e ne identifica quattro modelli, uno dei quali è l'**agire razionale rispetto allo scopo**. Tale «agire» è descritto dal sociologo come quel comportamento in base al quale un individuo mette in atto delle azioni per raggiungere uno specifico obiettivo, quantificando i propri sforzi in modo razionale. Di conseguenza, è possibile a suo avviso definire l'organizzazione capitalistica come l'azione diretta al perseguimento razionale del profitto. Tale «azione», che corrisponde al lavoro, è formalmente libera perché le imprese capitalistiche necessitano di lavoratori **giuridicamente liberi** per poter organizzare razionalmente la loro produzione e raggiungere il massimo risultato ottimizzando i mezzi. Diversamente da Marx, però, Weber non accusa i capitalisti di aver elaborato un sistema basato sullo sfruttamento della forza-lavoro dei proletari, perché egli ritiene che le scienze sociali debbano essere avalutative e presentare soltanto delle analisi scientifiche.
- ➔ Per **HERBERT MARCUSE** il vero significato del lavoro non può essere rintracciato nell'ambito economico perché, a suo avviso, esso ricopre il ruolo chiave dell'esistenza umana. In un saggio del 1933, *Sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro nella scienza economica*, egli afferma che, diversamente da un animale, l'essere umano non vuole soltanto puntare alla propria sussistenza, interrompendo l'attività dopo averla raggiunta. L'essere umano quando lavora:
  - crea un mondo da cui altri partiranno per creare a loro volta il proprio;
  - mette se stesso nella produzione di un oggetto che avrà vita propria;
  - si grava del peso che questo lavoro implica;
  - dà alla propria esistenza, cronologicamente limitata, la possibilità di rendersi immortale producendo qualcosa destinato a rimanere nel tempo.

Secondo Marcuse la storia umana corrisponde all'intreccio di queste azioni: l'essere umano deve continuamente cambiare se stesso attraverso quel lavoro, che pur nella fatica dà un senso alla sua esistenza. L'essere umano, per essere tale, combatte i bisogni in modo creativo così da trasformare l'ambiente in cui vive, ma non ferma la propria opera dopo aver soddisfatte le sue necessità materiali. Secondo Marcuse, infatti, nella natura umana ci sono bisogni che vanno oltre il bene materiale e, per questo motivo, egli critica la tendenza dell'economia a ridurre l'uomo **a una sola dimensione**, costringendolo ad accettare e a subire l'esercizio del potere altrui mediante la **tolleranza repressiva**. Per Marcuse, riprendendo Marx, la vera e libera azione lavorativa si ha soltanto dopo aver soddisfatto i bisogni primari, nel momento in cui si apre un ambito in cui la prassi non obbliga più l'essere umano a sottomettersi all'oggetto, perché l'importanza del lavoro dell'essere umano va oltre il sistema economico.

## ■ Che cosa dice la Costituzione italiana?

La carta costituzionale italiana esamina il tema del lavoro nei seguenti articoli: 1 primo comma, 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.

**Art. 1** «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro [...]»

Con questa affermazione la Costituzione ha voluto respingere qualunque impostazione classista e affermare nel contempo il fondamento sociale e democratico della Repubblica. Per questo motivo, il **lavoro** è considerato come il **mezzo atto a garantire l'uguaglianza dei cittadini**, i quali così facendo possono provvedere al proprio personale sviluppo.

**Art. 4** «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.»

Nella Costituzione il lavoro è il mezzo con il quale l'individuo ottempera a una duplice responsabilità: si realizza come persona e coopera alla vita di relazione, rispettando i doveri solidaristici indicati nell'articolo 2. Dal momento che il lavoro non consiste soltanto di attività materiali, ma anche di attività che contribuiscono al **progresso morale e spirituale della società**, esso diventa il modo attraverso il quale ogni persona, indipendentemente dal titolo e dalla classe sociale di appartenenza, è ugualmente importante e necessaria al progresso comune. L'Assemblea Costituente abolì a scrutinio segreto l'originario terzo comma dell'articolo che prevedeva una sanzione per i cittadini che non avessero rispettato il dovere di lavorare. Così facendo, essa attribuì al secondo comma un significato morale e non giuridico, perché in quest'ultimo caso la società avrebbe avuto il potere di costringere l'individuo a lavorare, ledendone la libertà. Il lavoro è,

pertanto, un dovere morale, individuale e sociale, dato che ciascun individuo deve assicurare a se stesso il benessere e contribuire, nella solidarietà necessaria in tutti i produttori, allo sviluppo materiale e spirituale della società in cui vive.

**Art. 35** *«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.»*

Questo articolo stabilisce che la Repubblica difende il lavoro in tutte le sue forme e, a differenza di quanto stabilito dagli articoli 1 e 4, nei quali il lavoro è definito come ogni tipo di attività volta a garantire il progresso della società, nell'articolo 35 è preso in considerazione il lavoro dipendente. Pertanto, è fornita una **tutela al lavoratore**, considerato parte debole del rapporto, rispetto al datore di lavoro. La formazione dei lavoratori è spesso conseguita insieme a quella scolastica, dato che dopo l'obbligatorietà scolastica è prevista anche la possibilità di intraprendere cicli di studi professionalizzanti, ovvero indirizzati a una preparazione che permetta un inserimento rapido nel mondo del lavoro. Lo Stato, inoltre, in relazione al lavoro coadiuva le iniziative di enti o soggetti finalizzate a proteggere e regolamentare i diritti inerenti il lavoro. Inoltre, la Costituzione tutela la libertà dei cittadini di spostarsi in Stati esteri per motivi lavorativi, secondo le limitazioni previste dalla legge nell'interesse generale.

**Art. 36** *«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.»*

Questo articolo fissa il **principio della giusta retribuzione**, secondo il quale deve essere prevista una proporzione tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato. Inoltre, esso stabilisce altresì che la retribuzione deve essere sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ovvero rispettosa dei diritti fondamentali dell'individuo. Il riposo settimanale è un periodo di tempo irrinunciabile e retribuito, individuato in riferimento alla settimana, mentre le ferie lo sono ma in riferimento all'anno solare.

**Art. 37** *«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.»*

Con l'approvazione dell'articolo 37 i Costituenti vollero inserire nella Costituzione garanzie a tutela dei cosiddetti **lavoratori più deboli**: le donne e i minori, in contrapposizione al costume familiare e sociale dell'epoca, che considerava il capofamiglia maschio come unico prestatore di lavoro e percettore di reddito. In linea, tuttavia, con la tradizionale organizzazione familiare, indicata altresì nell'articolo 29, nel testo è sottolineata l'«essenziale funzione» di moglie e di madre che necessita di una particolare tutela. Tale protezione allude a strumenti economici e lavoratori quali assegni familiari e congedi parentali.

**Art. 38** *«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.»*

Il suddetto articolo salvaguarda il **principio della sicurezza sociale**. In base a esso lo Stato deve tutelare la dignità umana in situazioni di bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, proteggendo la salute ed eliminando tutti gli intralci economici e sociali che bloccano lo sviluppo della persona e la sua concreta partecipazione alla vita pubblica. Lo Stato si occupa dell'**assistenza sociale**, ovvero di quei provvedimenti atti a garantire un adeguato tenore di vita anche a chi percepisce un reddito minimo e non è in grado di avere altre entrate, perché ad esempio è invalido di guerra o inabile al lavoro per problemi di salute. Questi provvedimenti, che costituiscono un sistema di welfare, possono concretizzarsi anche in pensioni di invalidità e guerra o in agevolazioni per il godimento di alcuni servizi. Il secondo comma tratta, invece, della **previdenza sociale** che, diversamente dall'assistenza di cui al primo comma, riguarda i soli lavoratori e consiste in interventi economici e sanitari finalizzati a proteggere, oltre che da infortuni o invalidità anche dalla vecchiaia. Questa previdenza sociale è obbligatoria e grava in parte sullo Stato e in parte sui datori di lavoro, a meno che i lavoratori non decidano di integrare con forme private di tutela queste misure.

**Art. 39** «L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.»

Il sistema di welfare riconosciuto nell'articolo 38 è reso adattabile alla logica dell'economia di mercato, proclamata dal costituente, anche con la possibilità per i lavoratori di istituire **sindacati** di categoria. I sindacati sono associazioni libere e spontanee di lavoratori, ma anche di datori di lavoro, istituite con l'obiettivo di tutelare gli interessi professionali dei propri iscritti. La libertà sindacale è un aspetto della generale libertà di associazione di cui si tratta nell'articolo 18 della Costituzione. I sindacati, infatti, possono svolgere liberamente la propria attività e, pertanto, avere autogestione organizzativa, contrattuale e amministrativa; e i singoli sono liberi di aderire o no a un sindacato. Soltanto alcune figure professionali, ad esempio le forze di polizia, hanno una libertà sindacale limitata dalla tipologia di lavoro svolto, ovvero difendere la sicurezza dello Stato e della collettività.

Tre, di fatto, sono i caratteri della libertà sindacale:

- libertà di creare più sindacati per categoria (tranne magistrati e forze dell'ordine);
- libertà per ogni lavoratore di prediligere un sindacato rispetto a un altro oppure di non iscriversi ad alcuno;
- libertà di godere dei diritti sindacali e di diffonderli all'esterno e all'interno dei luoghi di lavoro.

L'associazione sindacale è comunque obbligata a darsi una organizzazione su base democratica e a registrarsi presso uffici centrali o periferici, così da poter attribuirsi personalità giuridica e capacità di stipulare contratti collettivi. Tuttavia, l'obbligo di registrazione non è mai stato applicato a causa della mancanza di una legge specifica e, pertanto, i sindacati non hanno personalità giuridica: i contratti collettivi stipulati dai sindacati sono direttamente efficaci soltanto nei confronti dei loro iscritti, anche se di fatto sono poi applicati in modo generale a tutti gli appartenenti alla categoria interessata anche se non aderenti, mediante particolari passaggi giuridici.

**Art. 40** «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.»

Il sistema di welfare riconosciuto nell'articolo 38 è reso adattabile alla logica dell'economia di mercato, proclamata dal costituente, anche con la possibilità per i lavoratori di scioperare. Lo **sciopero** è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati e di solito è indetto dai sindacati. Lo sciopero è generalmente finalizzato all'acquisizione di migliori condizioni di lavoro, ma anche a evitare licenziamenti, a contrastare scelte politiche o a sostenere le richieste di altri e, in questo ultimo caso, si parla di sciopero di solidarietà. Scioperare è un diritto di libertà, ovvero un diritto il cui esercizio non può essere limitato e nemmeno sanzionato, che la Costituzione non crea ma che si limita a evidenziare, poiché esso è precedente a essa; è un diritto soggettivo potestativo che, come tale, riguarda i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Teoricamente è un diritto individuale, che il singolo può scegliere liberamente di esercitare, ma di regola è indetto dalle organizzazioni sindacali ed è esercitato da una pluralità di lavoratori. Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è considerato sospeso e il lavoratore, che non riceve il salario, non ha responsabilità verso il datore di lavoro. In base alla legge alcune categorie di lavoratori quali ad esempio i militari, non possono scioperare.

## ■ La legislazione oggi

In Italia la centralità della persona anche nel mondo del lavoro è stata affermata con l'entrata in vigore della **Costituzione nel 1948**. Le garanzie costituzionali, tuttavia, non sono di per sé sufficienti a tutelare quella persona e devono, per questo motivo, essere tenacemente accompagnate da un'efficiente e aggiornata legislazione ordinaria.

- ➔ Nel Regno d'Italia la questione sociale si manifestò in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, ma a un certo punto i contrasti tra le classi, determinati dall'economia capitalistica, non poterono più essere sottovalutati. Tuttavia, i primi interventi normativi di tutela predisposti dallo Stato liberale ebbero un **carattere repressivo**, perché ciò che andava protetto era l'ordine sociale contro le azzardate richieste della classe proletaria.

Lo Stato monarchico italiano, però, comprese la necessità di prendere qualche provvedimento per **assicurare condizioni di lavoro migliori**:

- nel 1886 promulgò la *Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere*, per limitare lo sfruttamento delle cosiddette «mezze forze»;
- nel 1889 con la riforma del codice penale riconosceva indirettamente lo sciopero;
- nel 1893 uscì la *Legge sulla polizia delle miniere*, per tutelare la salute degli operai, e la *Legge sui proibiviri nell'industria*, che dava vita a una «magistratura speciale» che contribuirà alla nascita del diritto del lavoro;
- nel 1898 promulgò la *Legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro*;
- nel 1899 uscì il *Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni*, che però non comprendevano i lavoratori del commercio, delle piccole imprese industriali e dell'agricoltura.

Nel Regno d'Italia i **primi sindacati** si costituirono con lo scopo di regolare la concorrenza tra i lavoratori disoccupati e di attenuare le loro condizioni di inferiorità rispetto ai datori di lavoro, e soltanto verso la fine del XIX secolo diventarono un efficiente strumento di conquiste sociali. Nel 1906 si costituì la Confederazione generale del lavoro e il movimento sindacale cominciò a darsi da fare per la tutela del proletariato, sollecitando l'emanazione delle leggi di protezione. Il Regno d'Italia abbandonò la propria iniziale posizione di indifferenza e diede vita a una più decisa tutela del contraente più debole del rapporto di lavoro.

Furono emanate:

- nel 1902 la *Legge di tutela sanitaria*;
- nel 1901-1903-1913 le *Norme per la difesa degli emigranti*;
- nel 1902 e 1907 la *Legge per la tutela delle donne e dei fanciulli*;
- nel 1902 la *Legge per la tutela del lavoro delle mondine nelle risaie*;
- poi, la *Legge sul miglioramento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*;
- la *Legge sull'istituzione della Cassa di invalidità e vecchiaia per gli operai*;
- nel 1912 il *Servizio d'ispezione del lavoro*.

Con l'avvento dell'ordinamento corporativo fascista scomparve la libertà sindacale e la posizione di neutralità dello Stato e subentrarono il sindacato unico obbligatorio e la magistratura del lavoro. Inoltre:

- nel 1930 l'articolo 437 del Codice penale introdusse il **delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro**;
- nel 1931 fu istituito l'**Ispettorato corporativo** con la funzione di vigilanza su tutta la legislazione del lavoro nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, in agricoltura, sui contratti collettivi, sulle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie;
- nel 1933 furono unificate le Casse infortuni e la tutela assicurativa fu assegnata a un unico ente che assunse il nome di **Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**;
- nel 1934 la *Legge sulla protezione delle donne e dei fanciulli, con precise disposizioni sul trasporto e sollevamento pesi*.

L'attuale fondamento civilistico della disciplina della tutela della salute e sicurezza sul lavoro è contenuto nell'articolo 2087 dell'attuale Codice civile, approvata con Regio Decreto n. 262 nel 1942.

- ➔ Tra gli anni Sessanta e Settanta nella Repubblica italiana si ha l'apice della salvaguardia del lavoro. **La Legge n. 604 del 1966** limitava i licenziamenti individuali, consentendo soltanto quelli o per giusta causa o per giustificato motivo. Con la **Legge n. 300 del 20 maggio 1970** è approvato lo **Statuto dei Lavoratori**, un insieme di quarantuno articoli sui diritti del lavoratore. Il primo articolo dello Statuto richiama gli articoli 3 e 21 della carta costituzionale e recita:

*I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.*

Lo Statuto dei Lavoratori ha avuto conseguenze importanti per le sentenze uscite dai suoi articoli: la riduzione dell'orario, il miglioramento della tutela e della remunerazione, i reintegri sul posto di lavoro garantiti dall'**articolo 18** che vieta i licenziamenti senza giusta causa. L'articolo 18, però, si applica soltanto alle aziende con più di quindici dipendenti. Pertanto, con il passare degli anni è accaduto che molte aziende abbiano aggirato tale articolo, ricorrendo al "lavoro nero" oppure stipulando contratti di collaborazione professionale oppure rinunciando a crescere. Per ovviare a questi problemi, nel 2003 sono stati approvati la **Legge Biagi** e i decreti che l'hanno resa operativa, tramite i quali sono stati introdotti nuovi contratti a tempo determinato, detti «**contratti atipici**». Tali contratti consentono in particolare ai giovani l'ingresso nel mondo del lavoro, senza obbligare le aziende a stipulare immediatamente contratti a tempo indeterminato, ma posticipandoli alla maturazione di un'esperienza professionale. Il problema, tuttavia, è che tale **flessibilità** si è trasformata in **precarietà**. Il problema è stato affrontato di nuovo nel 2014-2015 con il cosiddetto **Jobs Act**, un insieme di provvedimenti che riformano il diritto del lavoro in Italia con l'obiettivo di flessibilizzare il mercato del lavoro.

## ✓ Laboratorio

### ■ *Riflettere, confrontare, argomentare*

1. Confronta l'idea di lavoro che emerge dal pensiero di Marx, di Weber e di Marcuse, evidenziando in ciascuna posizione il legame con il tema della libertà. Poi, rifletti sulla seguente questione: con l'automazione e lo sviluppo della robotica la teoria del valore-lavoro che è alla base del pensiero di Marx è ancora valida?

Puoi trovare alcuni stimoli nella lettura dell'articolo riportato nel seguente link:

<https://www.lacittafutura.it/unigramsci/la-nozione-di-lavoro-nel-pensiero-di-marx>.

2. Dopo aver letto con attenzione le espressioni sottolineate nel testo, costruisci una tabella in cui inserire le opportune definizioni e spiegazioni rispondenti al contesto analizzato.

In particolare, in relazione a «quarta rivoluzione industriale» consulta con attenzione anche il seguente link:

[https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file\\_internets/000/002/240/documento\\_conclusivo\\_lavoro\\_4.o.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/002/240/documento_conclusivo_lavoro_4.o.pdf)

3. Guardate con attenzione il film *7 minuti* di Michele Placido. In classe contestualizzate e analizzate la vicenda in esso raccontata, soffermandovi altresì sul carattere delle protagoniste. Alcuni spunti per la discussione: Quali sono le nostre reazioni alla proposta? Bisogna recuperare un'idea di interesse comune? Come dare al lavoro il vero significato di valore sociale? Le persone corrono il rischio di essere sempre più degradate a strumento? La perdita di rilevanza dei sindacati ha reso ancora più difficile il raggiungimento di politiche di tutela?

### ■ *Cittadinanza attiva*

4. Dividete la classe in 6 gruppi. Individuate in ciascun gruppo chi svolgerà i seguenti compiti:

a) coordinare la ricerca (dare incarichi, controllare la validità del lavoro e il rispetto dei tempi);

b) organizzare la pubblicazione (catalogare i file, salvare le immagini, digitare i testi);

c) redigere il diario di bordo (scrivere quello che viene fatto durante ciascuna lezione per valutare il procedere dell'attività);

d) ricercare i siti online (memorizzare i siti visitati e i brani selezionati per realizzare le note e i riferimenti nel testo).

Ciascun gruppo, scelto uno degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, dovrà ricercare quali leggi sono state emanate per la sua attuazione e predisporre una lezione di circa quindici minuti, durante la quale, avvalendosi anche di strumenti multimediali, esporrà alla classe l'esito della propria ricerca.

# GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA

Studente/ssa ..... Classe ..... Data .....							
COMPETENZA*							
INDICATORI	LIVELLI DI ACQUISIZIONE/CONSAPEVOLEZZA [valutazione in decimi]						
	AVANZATO		MEDIO		BASE	INADEGUATO	
CONOSCENZE	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[<5]
<b>Acquisire conoscenze in relazione ai temi proposti</b>	Conosce in modo completo e sicuro e utilizza tale sapere in modo autonomo anche in contesti nuovi, per trasmettere ad altri quanto appreso.	Conosce in modo completo ed esauriente e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce bene e in modo organizzato e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce in modo discretamente consolidato e utilizza tale sapere seguendo le indicazioni fornite.	Conosce in modo essenziale e utilizza tale conoscenza nozionistica, avvalendosi degli strumenti forniti.	Conosce in modo mediocre e riesce a recuperare e ad organizzare tale sapere minimo solo se opportunamente guidato.	Conosce in modo frammentario e difficilmente recuperabile, nonostante gli strumenti forniti.
<b>ABILITÀ</b> <b>Acquisire consapevolezza dell'importanza del proprio personale impegno</b> [Impegno efficace per conseguire un bene comune; pensare in modo critico; saper argomentare; partecipare in modo costruttivo alle attività comunitarie; utilizzare in modo critico e consapevole i mezzi di comunicazione]	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte anche in contesti completamente nuovi.	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte in contesti noti.	Comprende le ragioni diverse dalla propria ma non sempre riesce ad adeguare il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Attua in modo autonomo quanto appreso ed è capace di collegare le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana pertinenti.	Generalmente comprende le ragioni diverse dalla propria ma con fatica adegua il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Concretizza quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana se guidato in modo opportuna.	Concretizza con difficoltà quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana soltanto se guidato in maniera opportuna. Difficilmente adegua il proprio ragionamento ai punti di vista altrui e riesce a valutare i fatti in modo oggettivo.	Non riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette, restando troppo ancorato alla dimensione soggettiva del comportamento a meno che non sia guidato.	Per quanto guidato, riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette soltanto sporadicamente.
<b>ATTEGGIAMENTI</b> <b>Assumere comportamenti che denotano volontà di partecipazione attiva</b> [rispettare i diritti di tutti; non mostrare atteggiamenti di indifferenza; rispettare e sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, l'abbattimento dei pregiudizi; promuovere stili di vita sostenibili, responsabili e tesi alla realizzazione della pace; garantire giustizia ed equità sociale]	Mostra molto e costante interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee e innovative, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, a riflettere per cercare di trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune, ma muovendosi entro i confini del già noto.	Mostra discreto interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, ma non è sempre in grado di prendere delle decisioni idonee, perché si lascia facilmente coinvolgere da altri.	Lavora nel gruppo, ma si adegua alle decisioni altrui, evitando le situazioni conflittuali. Collabora soltanto se sollecitato.	Soltanto se sollecitato prova a lavorare all'interno del gruppo e con difficoltà prende parte alle decisioni comuni.	Per quanto sollecitato, soltanto sporadicamente prova a lavorare all'interno del gruppo. Ha bisogno di continui richiami.

\*Nello spazio "Competenza" può essere di volta in volta inserita una delle 14 competenze previste nelle *Linee guida*, in relazione all'argomento svolto in classe.